



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE ED URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi
opere

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'articolo 133, commi 3 e 6, che prevedono che per i lavori di cui lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti *“si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento”* e che *“il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”*

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'articolo 216, comma 27 – *ter*, secondo cui: *“ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

VISTO il decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 29, comma 13;

CONSIDERATO che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 dispone, all'articolo 1 - *septies*, commi 1 e 2, che con decreto ministeriale vengono rilevate, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 1-*septies*;

VISTO il decreto ministeriale 11 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 23 novembre 2021, recante *“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”*;

VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 dell'11 dicembre 2021 recante *“Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»” ai fini del corretto calcolo della compensazione da parte del direttore dei lavori, per il materiale “Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti”*;

CONSIDERATO che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, all'articolo 1 - *septies*, comma 4, che le istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento sono presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-*septies*, relativo al semestre di riferimento;

CONSIDERATO che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 6 dell'articolo 1 - *septies*, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente e che possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto;

CONSIDERATO che il decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 7, dell'articolo 1 - *septies*, che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo, per i lavori realizzati ovvero affidati dai soggetti indicati nel medesimo comma 7, si provvede alla copertura degli oneri, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al successivo comma 8 (di seguito, Fondo);

CONSIDERATO, che, il decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 8, dell'articolo 1 - *septies*, che ai fini dell'accesso al Fondo, istituito i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga;

VISTA la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021 recante *“Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-*septies* del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”*;

VISTO l'articolo 1- *septies*, comma 8, del citato decreto-legge 73 del 2021, che, nell'istituire, per le finalità di cui al suddetto comma 7, il Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, dispone che, con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parità di accesso per le piccole,

medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

CONSIDERATO che, per i fini di cui al comma 8 del decreto-legge n. 73 del 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa (7006) nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – CDR 2- assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, a seguito della nota n. 11198 in data 15 settembre 2021 del Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, con integrazione della Direttiva del medesimo Capo Dipartimento n. 74 del 30 giugno 2021;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 recante “ Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies;

VISTO il decreto ministeriale n. 371 del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 28 ottobre 2021), recante la disciplina, relativa al primo semestre 2021, delle “*Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse, indicati all'articolo 1-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge 73 del 2021, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021 definisce le predette-categorie di impresa assegnando a ciascuna di esse quota parte della dotazione del Fondo, istituito dal comma 8 del medesimo articolo 1 – septies, pari a € 100.000.000,00 come di seguito specificata:

- a) per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro € 34.000.000,00;
- b) per «media impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria, è assegnata una dotazione pari ad euro € 33.000.000,00;
- c) per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro € 33.000.000,00.

CONSIDERATO altresì, che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021 fissa in sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

del decreto relativo al primo semestre 2021 previsto dall'articolo 1-septies, comma 1, decreto legge n. 73 del 2021 i termini per la presentazione delle istanze da parte di ciascuno dei soggetti indicati al citato articolo 1-septies, comma 7, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

CONSIDERATE le indicazioni impartite dal Ministro e rese note anche sul sito istituzionale tese a semplificare e accelerare le procedure per l'erogazione delle risorse, secondo cui le stazioni appaltanti, sulla base di una scheda informativa con autocertificazioni, firmata digitalmente, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in caso di dichiarazioni mendaci, hanno certificato la sussistenza delle condizioni e i dati necessari per l'accesso al Fondo relativo al primo semestre ai sensi dell'art. 1 septies del DL 73/2021 e s.m.i.;

VISTO il decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, recante la disciplina, relativa al secondo semestre 2021, delle *“Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione”* e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, che, al fine di ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell'anno 2021, stabilisce che l'esistenza dei requisiti e dei presupposti per l'accesso a detto Fondo possa essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione rilasciata dai soggetti indicati all'articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la nota dell'Agenzia delle entrate- Interpello n. 956-83/2022 - acquisita al prot. n.2395 del 12 marzo 2022 della Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, in risposta alla nota della medesima Direzione generale prot. .n. 147 del 12 gennaio 2022 concernente i chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi dei materiali da costruzione sono da configurarsi quali <<“mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle *“cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”*>>;

CONSIDERATO che, a seguito della ricezione delle istanze e della suddetta scheda informativa sono pervenute, entro i termini, n. 471 richieste di Stazioni Appaltanti, relative a n. 813 istanze di imprese per un importo di € 46.132.404,21, e che l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a € 42.047.510,18 per n° 441 Stazioni Appaltanti ammesse suddiviso per categoria di imprese, come di seguito specificato:

CATEGORIA	STAZIONI APPALTANTI RICHIEDENTI	AMMONTARE RICHIESTE
Piccola impresa	n. 130	€ 3.844.511,96
Media impresa	n. 205	€ 10.735.701,61
Grande impresa	n. 106	€ 27.467.296,61

CONSIDERATO che con il decreto ministeriale del 30 settembre 2021, è stata assegnata a ciascuna delle tre categorie, piccola, media e grande impresa, una quota delle risorse del Fondo pari a complessive € 100.000.000,00;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, del citato decreto ministeriale 30 settembre 2021 prevede che nell'ambito della ripartizione del Fondo, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto superi la quota del Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che l'importo delle richieste ammissibili, pari a € 42.047.510,18, rientra nella disponibilità complessiva del Fondo pari a € 100.000.000,00;

RITENUTO pertanto di procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nella misura di € 42.047.510,18.

DECRETA

Art. 1

(Approvazione della ripartizione del Fondo)

In relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, è approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella misura di € 42.047.510,18, come indicato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art 2

(Erogazione delle risorse)

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 30 settembre 2021, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono assegnate ai soggetti indicati nell'Allegato 1 nella misura ivi riportata.
2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il Ministero ha riconosciuto un'anticipazione nella misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art 3

(Controlli e procedura di recupero)

1. Qualora, a seguito dei controlli anche a campione effettuati ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, venga accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo, si provvederà, ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Loredana CAPPELLONI